

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee** 1
- Regolamento (CE) n. 2549/98 della Commissione del 27 novembre 1998 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- Regolamento (CE) n. 2550/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 8
- Regolamento (CE) n. 2551/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera 10
- Regolamento (CE) n. 2552/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie 12
- Regolamento (CE) n. 2553/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare 14
- Regolamento (CE) n. 2554/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentotredicesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 16
- Regolamento (CE) n. 2555/98 della Commissione del 27 novembre 1998 relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 17

★ Regolamento (CE) n. 2556/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che istituisce, per il 1999, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia.....	20
Regolamento (CE) n. 2557/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 193ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	24
Regolamento (CE) n. 2558/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.....	25
★ Regolamento (CE) n. 2559/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/83 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa	27
★ Regolamento (CE) n. 2560/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale	28
Regolamento (CE) n. 2561/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	32
★ Regolamento (CE) n. 2562/98 della Commissione del 27 novembre 1998 che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati ACP e che abroga il regolamento (CEE) n. 904/90	34
Regolamento (CE) n. 2563/98 della Commissione del 27 novembre 1998 concernente una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione	40
Regolamento (CE) n. 2564/98 della Commissione del 27 novembre 1998 recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi	43
Regolamento (CE) n. 2565/98 della Commissione del 27 novembre 1998 recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi europei.....	46
Regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione del 27 novembre 1998 recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi	49
Regolamento (CE) n. 2567/98 della Commissione del 27 novembre 1998 relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	52
★ Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato	54

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

Consiglio

98/683/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio del 23 novembre 1998 relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano 58**

Commissione

98/684/CE:

- ★ **Decisione della Commissione del 17 novembre 1998 che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (notificata con il numero C(1998) 3529) 60**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, CEEA, EURATOM) N. 2548/98 DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 1998
che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che la concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ha avuto luogo nell'ambito di una commissione di concertazione;

considerando che occorre modificare il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, qui di seguito denominato «regolamento finanziario», in particolare per migliorare la gestione finanziaria nell'ambito delle istituzioni;

considerando che la gestione degli impegni è talvolta caratterizzata da notevoli ritardi e che di conseguenza è indispensabile un controllo rafforzato degli impegni in corso; che a tal fine è opportuno completare la disposizione dell'articolo 1, paragrafo 7, introdotta dal regolamento (Euratom, CEEA, CEE) n. 610/90 del Consiglio, del 13 marzo 1990, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, prevedendo all'articolo 1, paragrafo 7 e all'articolo 36, paragrafo 2 delle disposizioni generali relative al disimpegno dei crediti; che è tuttavia necessario prevedere che tali disposizioni non si applichino né ai Fondi strutturali, né al Fondo di coesione, per

non pregiudicare l'eventuale evoluzione delle disposizioni particolari che li riguardano e tenuto conto della necessità di garantire la coerenza dell'insieme di tali disposizioni;

considerando che è necessario garantire un controllo rigoroso delle deleghe e sottodeleghe di firma e che, a tale riguardo, occorre prevedere la responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria degli agenti che hanno esercitato poteri di cui non hanno ricevuto delega o sottodelega o che oltrepassavano i limiti dei poteri loro espressamente conferiti;

considerando che il ricorso alla gestione dei programmi comunitari mediante subappalto deve essere inquadrato da disposizioni adeguate, che garantiscano la trasparenza delle operazioni e che definiscano la procedura di imputazione dei fondi generati, utilizzabili per il finanziamento dei programmi in questione;

considerando che il controllore finanziario è incaricato della funzione di verifica interna della sua istituzione e che, a tale titolo, deve essere consultato sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di inventario nonché sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori e che deve essergli sottoposta anche l'analisi della gestione finanziaria;

considerando che occorre tenere conto delle possibilità offerte dai sistemi informatici di gestione finanziaria;

considerando che è necessario migliorare il sistema contabile;

considerando che occorre prevedere nel regolamento finanziario disposizioni adeguate per l'imputazione delle risorse proprie tradizionali, che hanno un carattere specifico rispetto alle altre risorse proprie (IVA e PNL);

considerando che è necessario vigilare alla fedele corrispondenza tra gli impegni giuridici assunti dall'istituzione e gli impegni contabili sottoposti al controllo finanziario e registrati nella contabilità generale, lasciando comunque un termine ragionevole per la conclusione degli impegni

⁽¹⁾ GU C 296 dell'8. 10. 1996, pag. 13 e GU C 359 del 25. 11. 1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 330.

⁽³⁾ Parere reso il 9 e 10 luglio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/97 (GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1.

giuridici qualora le decisioni di principio della Commissione valgano impegno globale di spese;

considerando che il livello e la natura del rischio derivante dagli impegni e dai pagamenti variano a seconda del settore di cui trattasi; che, di conseguenza, è necessario che il controllore finanziario, pur mantenendo un controllo minimo preventivo sull'insieme degli impegni e dei pagamenti per tutti i beneficiari nonché un controllo sistematico nei settori a rischio, possa differenziare le modalità del controllo in modo da consentire l'assegnazione dei mezzi tenendo conto del rischio; che il controllo sistematico deve essere mantenuto o reintrodotta nei settori a rischio;

considerando che è utile prevedere termini per il buon svolgimento della procedura di non tener conto del rifiuto di visto del controllore finanziario;

considerando che la messa in atto della dichiarazione d'affidabilità impone la necessità di rafforzare la disciplina nel settore degli inventari, procedendo ad una definizione dei compiti rispettivi dell'ordinatore e del contabile;

considerando che è opportuno adeguare la procedura di autorizzazione degli storni da capitolo a capitolo nel quadro del FEAOG «Garanzia», assegnando alla Commissione un termine supplementare per la presentazione delle sue proposte di storno;

considerando che occorre modificare il titolo IX del regolamento finanziario per armonizzare le sue disposizioni con i criteri di trasparenza, di pubblicità e di rispetto della concorrenza, indicati nelle direttive del Consiglio sull'aggiudicazione degli appalti nonché negli accordi internazionali sottoscritti dalla Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 7,

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si articola su più di un esercizio, e le corrispondenti proposte d'impegno, comportano una data limite di esecuzione. Questa data deve essere notificata al beneficiario secondo la forma giuridica adeguata. La parte di questi impegni che non fosse eseguita entro sei mesi da tale data è oggetto di disimpegno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6. Tuttavia la terza frase del presente comma non si applica né ai Fondi strutturali né al Fondo di coesione.»

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può, in taluni casi particolari, adattare la data limite di esecuzione degli obblighi

summenzionati, sulla base di giustificazioni adeguate fornite dai beneficiari.»

c) è aggiunto il comma seguente:

«In questo caso, la data deve essere adeguata seguendo la stessa procedura prevista agli articoli 36 a 39 per la proposta di impegno ed essere notificata al beneficiario secondo la forma giuridica adeguata.»

2) All'articolo 7:

a) paragrafo 2, lettera a), primo trattino, i termini «che corrispondono» sono sostituiti dal termine «corrispondenti» [la seconda parte della frase non riguarda il testo italiano]

b) paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I disimpegni — in seguito alla non esecuzione totale o parziale dei progetti ai quali gli stanziamenti sono stati destinati — sulle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, che intervengono nel corso di esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo, in linea generale, all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti. Inoltre, gli eventuali importi indebitamente pagati devono essere oggetto di ricupero.»

3) All'articolo 22:

a) paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La Commissione e le altre istituzioni non possono, in nessuna forma e a nessun titolo, delegare a soggetti o organismi esterni poteri di esecuzione del bilancio che implicino mansioni di servizio pubblico europeo, segnatamente per quanto riguarda la loro competenza a stipulare contratti di appalti pubblici.»

b) paragrafo 4, è inserito il testo seguente, come terzo comma:

«Ogni atto di esecuzione del bilancio suscettibile di provocare una confusione di interessi tra il delegante, il delegato ed il terzo destinatario della spesa è vietato.

Le modalità di esecuzione di cui all'articolo 139 determinano le condizioni di esecuzione del presente articolo, in particolare gli aspetti seguenti:

- cause della confusione di interessi;
- persone tra le quali può instaurarsi la confusione di interessi;
- conseguenze della confusione di interessi.»

c) paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Qualsiasi agente che proceda ad atti di ordinazione degli impegni o dei pagamenti senza averne ricevuto delega o sottodelega o che supera i limiti dei poteri espressamente conferitigli, impegna la

propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria, conformemente al titolo V. Ogni istituzione stabilisce norme interne che fissano la procedura di adozione degli atti di sotto-delega. Questi atti devono imperativamente menzionare, in modo dettagliato, i poteri in tal modo conferiti.»

d) è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis. Quando le istituzioni affidano ad una persona, un organismo o una ditta esterna l'esecuzione di un'attività comunitaria, i contratti di subappalto stipulati a tale fine devono contenere tutte le disposizioni adeguate a garantire la trasparenza delle operazioni effettuate nel quadro del subappalto, conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.

Qualora i versamenti a favore dei subappaltatori producano interessi utilizzabili per il finanziamento dei programmi in questione, si procede come segue:

- gli interessi prodotti da questi fondi sono periodicamente oggetto, a scadenze al massimo semestrali, di ordini di riscossione che danno luogo ad imputazione nello stato delle entrate;
- parallelamente, si procede all'iscrizione di stanziamenti pari all'importo corrispondente, sia in impegni che in pagamenti, sulla linea dello stato delle spese che ha sostenuto la spesa iniziale.»

4) All'articolo 24, il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il controllore finanziario è obbligatoriamente consultato sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi contabili e dei sistemi di inventario dell'istituzione cui è assegnato nonché sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori. Egli ha accesso ai dati di tali sistemi.

Il controllore finanziario effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese ed alle entrate e, qualora necessario, sul posto. Il controllore finanziario è incaricato della verifica ispettiva interna dell'istituzione, conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139. Questa verifica ispettiva comporta, tra l'altro, la valutazione dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo e la verifica della regolarità delle operazioni.»

5) All'articolo 25, dopo il quarto comma, è inserito il comma seguente:

«Il contabile è consultato sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi contabili di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori, i cui dati siano destinati alla contabilità centrale. Egli ha accesso, su sua richiesta,

ai dati di tali sistemi. Il contabile è consultato anche sulla messa in atto e la modifica dei sistemi di inventari.»

6) All'articolo 27:

a) paragrafo 2, la lettera f) è soppressa;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. In deroga all'articolo 4, i prezzi dei prodotti o prestazioni forniti alle Comunità, che incorporano oneri fiscali oggetto di un rimborso da parte degli Stati membri ai sensi del protocollo sui privilegi e le immunità, sono imputati in bilancio al netto.

I rimborsi degli oneri fiscali di cui sopra sono oggetto di un seguito distinto in contabilità. Il regolamento di questi rimborsi avviene con l'iscrizione dell'importo definitivo nei conti dell'istituzione, al più tardi l'anno che segue l'esercizio finanziario durante il quale l'importo è stato riscosso.»

7) All'articolo 28, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie definite all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della decisione 94/728/CE, Euratom, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito, preliminarmente alla messa a disposizione diretta della Commissione degli importi da parte degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.

Per le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della suddetta decisione, gli ordini di riscossione sono stabiliti sulla base degli estratti mensili dei diritti accertati dagli Stati membri e da questi trasmessi alla Commissione.

Gli ordini di riscossione sono sottoposti per visto al controllore finanziario. Dopo il visto, sono registrati dal contabile conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

8) All'articolo 36:

a) [non riguarda il testo italiano]

b) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Valgono come impegni di spesa le decisioni prese dalla Commissione conformemente alle disposizioni che l'autorizzano ad accordare un sostegno finanziario a titolo dei diversi fondi o azioni, fatto salvo l'articolo 99. Eccettuato il caso in cui, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, tali decisioni prevedono un termine di esecuzione diverso, i suddetti impegni coprono fino al 31 dicembre dell'anno $n + 1$ il costo totale dei singoli impegni giuridici ai quali si riferiscono.

Durante il periodo di esecuzione di cui al primo comma, la conclusione di ogni singolo impegno giuridico è oggetto di registrazione, da parte dell'ordinatore, nella contabilità centrale, in imputazione dell'impegno di cui al primo comma.

Dopo il termine di esecuzione fissato, il saldo non utilizzato è disimpegnato. Tuttavia il presente comma non si applica né ai Fondi strutturali, né al Fondo di coesione.

3. Le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1 e 2 devono permettere di assicurare, sulla base dei bisogni reali, l'esatta contabilizzazione degli impegni e degli ordini di pagamento e, per quanto riguarda il paragrafo 2, la verifica della corrispondenza tra gli impegni giuridici specifici e l'impegno globale di bilancio previsto dalla decisione della Commissione. Esse sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

9) All'articolo 37 è aggiunto il comma seguente:

«Le proposte d'impegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e gli impegni giuridici individuali di cui all'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, possono essere oggetto di un controllo per sondaggio. Questo controllo è realizzato secondo un sistema che permetta di identificare i settori a rischio, nei quali esiste un'alta probabilità che le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, non siano soddisfatte. Nei settori a rischio, il controllo dei singoli impegni è sistematico.»

10) All'articolo 39, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai commi seguenti:

«In caso di rifiuto del visto, se l'ordinatore insiste nella sua proposta, l'autorità superiore di quella tra le istituzioni interessate di cui al primo e al secondo paragrafo dell'articolo 22 è chiamata a decidere, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del rifiuto di visto a partire dalla data del suddetto rifiuto.

Salvo i casi in cui sia messa in discussione la disponibilità degli stanziamenti, detta autorità superiore, con una decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tenere conto del rifiuto di visto. Tale decisione ha effetto esecutivo a decorrere dalla data del rifiuto di visto. Deve essere presa entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno $n + 1$. Essa è comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ogni istituzione informa entro un mese la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito della procedura di scarico, sulle conseguenze della decisione di non tener conto dal punto di vista della legittimità o dell'inosservanza di una direttiva in materia di lavori pubblici o di servizi.»

11) All'articolo 44, terzo trattino, dopo i termini «moneta nazionale», è inserito il testo seguente:

«Tuttavia, quando gli ordini di pagamento sono trasmessi alle banche mediante procedure automatizzate, non è necessaria l'espressione dell'importo in lettere.»

12) All'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La decisione di emissione dell'ordine di pagamento del saldo è adottata entro il termine di cui all'articolo 1, paragrafo 7.»

13) All'articolo 47 è aggiunto il seguente comma:

«Il visto preliminare può essere accordato sulla base di un controllo per sondaggio; questo controllo è realizzato secondo un sistema che permetta di identificare i settori a rischio, nei quali esiste un'alta probabilità che le condizioni di cui al secondo comma, non siano soddisfatte. Nei settori a rischio, il controllo degli ordini di pagamento è sistematico.»

14) All'articolo 58, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«L'offerta presentata dall'offerente deve fin dall'inizio contenere tutti gli elementi essenziali richiesti nel bando di gara, sotto pena di essere considerata irricevibile. Le modalità di esecuzione di cui all'articolo 139 definiscono i criteri di identificazione degli elementi essenziali dell'offerta.»

15) All'articolo 65, sono aggiunti i due commi seguenti:

«Il sistema di inventario è stabilito dall'ordinatore con l'assistenza tecnica del contabile. Questo sistema di inventario, che è gestito dall'ordinatore, deve fornire al sistema centrale di contabilità le informazioni pertinenti, necessarie allo stabilimento del bilancio finanziario dell'istituzione.

Le istituzioni stabiliscono, ciascuna per quanto la riguarda, le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei rispettivi bilanci e designano i servizi amministrativi responsabili del sistema d'inventario.»

16) L'articolo 70 è modificato come segue:

a) al primo comma, i termini «degli oneri e proventi di bilancio,» sono sostituiti dai termini «degli oneri e proventi,»;

b) Al secondo comma, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) i conti degli oneri e proventi, che si suddividono in due categorie distinte:

— i conti degli oneri e proventi di bilancio, che permettono di seguire l'esecuzione di bilancio e stabilire il saldo dell'esercizio,

— i conti degli oneri e proventi non di bilancio, che si aggiungono alla categoria precedente per stabilire un risultato contabile più ampio.»

17) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 70 bis

Per quanto riguarda l'imputazione del deprezzamento degli elementi di attivo, le norme di ammortamento e di costituzione degli accantonamenti sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

18) L'articolo 76 è sostituito dal seguente:

«Articolo 76

La responsabilità disciplinare e, se del caso, pecuniaria degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili, dei contabili subalterni e degli amministratori di anticipi può essere impegnata alle condizioni previste dagli articoli 22 e da 86 a 89 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

All'autorità competente ad avviare la procedura relativa alla responsabilità disciplinare e pecuniaria sono comunicati tutti gli elementi o informazioni utili, comprese le eventuali relazioni e rifiuti di visto del controllore finanziario».

19) L'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Ogni istituzione comunica alla Commissione, al più tardi per il 1° marzo, dopo averli presentati al suo controllore finanziario, i dati che le sono necessari per stabilire il conto di gestione e il bilancio finanziario, nonché un contributo all'analisi della gestione finanziaria di cui all'articolo 80.»

20) All'articolo 104, al paragrafo 2, i termini «un mese prima del 31 gennaio» sono sostituiti dai termini «il 10 gennaio».

21) All'articolo 109, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Egli trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di attribuzione del contratto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi

e li notifica alla Commissione. Per i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi, la Commissione procede, se del caso, ad impegni individuali, secondo le procedure previste agli articoli da 36 a 39. Gli impegni individuali sono imputabili agli impegni a titolo delle convenzioni di finanziamento previste all'articolo 106, paragrafo 2, secondo il disposto dell'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma.»

22) L'articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112

Le disposizioni della presente sezione sostituiscono quelle del titolo IV. Si applicano ai casi in cui, nel quadro degli aiuti esterni finanziati sul bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione interviene in qualità di amministrazione aggiudicatrice nella stipulazione di contratti d'appalto di lavori, forniture o servizi non coperti:

- dalle disposizioni delle direttive del Consiglio che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi o
- dall'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici, concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.»

23) L'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«Articolo 113

La procedura da applicare per la stipulazione dei contratti di lavori, di forniture o di servizi, finanziati sul bilancio generale delle Comunità europee a favore dei destinatari degli aiuti esterni, è stabilita dalla convenzione di finanziamento o di contratto, rispettando i principi qui di seguito enunciati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. EDLINGER

REGOLAMENTO (CE) N. 2549/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	39,7
	999	39,7
0709 90 70	052	79,0
	999	79,0
0805 20 10	204	58,3
	999	58,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	55,8
	999	55,8
0805 30 10	052	56,3
	388	46,6
	524	37,2
	528	53,4
	600	85,3
	999	55,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	62,2
	060	13,2
	064	47,4
	400	83,4
	404	77,5
	999	56,7
0808 20 50	052	85,3
	064	60,7
	400	99,2
	720	47,4
	728	201,4
	999	98,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2550/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2547/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere

concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 318 del 27. 11. 1998, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 novembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	53,89
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	34,13

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 2551/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2355/98 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto	
		Destinazione	
		Azzorre	Madera
Frumento tenero	(1001 90 99)	30,00	30,00
Orzo	(1003 00 90)	59,00	59,00
Granturco	(1005 90 00)	49,00	49,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00	8,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2552/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2354/98 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli

importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	30,00
Orzo	(1003 00 90)	59,00
Granturco	(1005 90 00)	49,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	57,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2553/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2353/98 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di

nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	33,00	33,00	33,00	36,00
Orzo (1003 00 90)	62,00	62,00	62,00	65,00
Granturco (1005 90 00)	52,00	52,00	52,00	55,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2554/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentotredicesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2466/98⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentotredicesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la duecentotredicesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A, non è dato seguito all'asta;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 231,50 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- la quantità massima di carcasse e mezzene accettata è di 1 835 tonnellate;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 307 del 17. 11. 1998, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2555/98 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 1998
relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, che è necessario precisare in particolare i termini e le condi-

zioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 1524/95
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Perù
3. **Rappresentante del beneficiario:** Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) av. Argentina 3017, El Callao, Fax: (51-14) 426 54 10
4. **Paese di destinazione:** Perù
5. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [I.B.1]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [6.3 A e B.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [I.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo
 - Diciture complementari: «Distribución gratuita» + «Fecha da caducidad: ...»
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione ⁽⁷⁾
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** entrepôt PRONAA (vedi punto 3)
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 28. 2. 1999
 - 2° termine: 14. 3. 1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: dal 18 al 31. 1. 1999
 - 2° termine: dall'1 al 14. 2. 1999
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 14. 12. 1999
 - 2° termine: 4. 1. 1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾:
Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 25. 11. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 2438/98 della Commissione (GU L 303 del 13. 11. 1998, pag. 12)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per asperzione, nonché la data di scadenza per il consumo;
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto I.A.3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1)].
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2556/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****che istituisce, per il 1999, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'11 novembre 1996 è stato firmato a Bruxelles un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽²⁾, in appresso denominato «accordo»; che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, il Consiglio e la Commissione hanno deciso l'applicazione provvisoria di tale accordo nella Comunità a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che l'accordo ha previsto l'apertura, per il 1999, di un contingente tariffario di carni bovine che beneficino della riduzione del dazio; che di conseguenza è opportuno stabilire le modalità di applicazione relative a tale contingente;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi prestabiliti, è opportuno ripartirli in vari periodi;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso derogando o completando talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regola-

mento (CE) n. 2365/98 ⁽⁶⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso; che il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importare è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, possono essere importate nel quadro del contingente indetto dall'accordo interinale con la Slovenia 8 400 tonnellate di carni bovine fresche o refrigerate, di cui ai codici NC ex 0201 10 00 (in carcasce), 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50 e 0201 30 originarie della Slovenia.

Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4082.

2. Per le carni di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

3. La quantità di cui al paragrafo 1 è scaglionata nel corso dell'anno come segue:

- 4 200 tonnellate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1999,
- 4 200 tonnellate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999.

4. Se nel corso del 1999 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

⁽¹⁾ GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 344 del 31. 12. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 49.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;
- b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;
- c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 t, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile;
- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;
- e) la domanda di titoli ed il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d'ordine 09.4082 e almeno una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 2556/98
- Forordning (EF) nr. 2556/98
- Verordnung (EG) Nr. 2556/98
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2556/98
- Regulation (EC) No 2556/98
- Règlement (CE) n° 2556/98
- Regolamento (CE) n. 2556/98
- Verordening (EG) nr. 2556/98
- Regulamento (CE) n° 2556/98
- Asetuksen (EY) N:o 2556/98
- Förordning (EG) nr 2556/98.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno o più dei codici NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

- dal 6 al 15 gennaio 1999 per la quantità indicata all'articolo 1, paragrafo 3, primo trattino;
- dal 1° al 12 luglio 1999 per la quantità indicata all'articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino.

2. Uno stesso interessato può presentare soltanto una domanda. Qualora lo stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

4. La Commissione decide in che misura possa esser dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi per un periodo di 180 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 31 dicembre 1999.

3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato all'accordo interinale, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Telefax CE: (32 2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione del regolamento (CE) n. 2556/98

Numero d'ordine 09.4082

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE

Data: Período:

Stato membro:

Numero d'ordine del richiedente (¹)	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in tonnellate)
Totale		

Stato membro: Telefax:

Telefono:

(¹) Numerazione progressiva.

REGOLAMENTO (CE) N. 2557/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 193ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/98 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 193ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 134 ecu/100 kg,
- cauzione della destinazione: 148 ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2558/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/98⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la

destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, il prezzo minimo di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(ECU/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	229	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	120	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		109	105	—	105
	Burro < 82 %		104	100	—	100
	Burro concentrato		134	130	134	130
	Crema		—	—	46	44
Cauzione di trasforma- zione	Burro		120	—	—	—
	Burro concentrato		148	—	148	—
	Crema		—	—	51	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2559/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2546/95 della Commissione ⁽⁵⁾,

visto il parere del comitato per le accise,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri esentano dall'accisa l'alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;

considerando che l'Italia ha comunicato una modificazione della formula del denaturante autorizzato dal regolamento (CE) n. 3199/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo relativo all'Italia, nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal seguente:

«Italia:

L'alcole etilico da sottoporre a denaturazione deve possedere un tenore effettivo in alcole etilico anidro non inferiore al 90 % in volume. Per ogni ettolitro di alcole etilico anidro, aggiungere:

- 125 grammi di tiofene,
- 0,8 grammi di denatonium benzoato,
- 3 grammi di C.I. Reactive Red 24, soluzione acquosa al 25 % p/p,
- 2 litri di metiletilchetone.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 316 del 31. 10. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 288 del 23. 11. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 260 del 31. 10. 1995, pag. 45.

REGOLAMENTO (CE) N. 2560/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1191/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi delle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che valnemulina deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che cinnamomi cassiae aetheroleum, eptanoato di rame, metionato di rame, ossido di rame, solfato di rame, alfaprostolo, ossido di dirame, rifassimina, angelicae radix aetheroleum, anisi aetheroleum, gluconato di rame, caryophylli aetheroleum, cinnamomi ceylanici aetheroleum, citri aetheroleum, citronellae aetheroleum, coriandri aetheroleum, foeniculi aetheroleum, menthae piperitae aetheroleum, myristicae aetheroleum, rosmarini aetheroleum, thymi aetheroleum e carvi aetheroleum, devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 165 del 10. 6. 1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.8. Pleuromutiline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Valnemulina	Valnemulina	Suini	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Fegato Rene»	

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Cloruro di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gluconato di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Eptanoato di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Metionato di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ossido di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Solfato di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ossido di dirame	Tutte le specie da produzione alimentare»	

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Alfaprostolo	Coniglio	
Rifassimina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico»

6. Sostanze di origine vegetale

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Angelicae radix aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Anisi aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Carvi aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Caryophylli aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Citri aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Citronellae aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Coriandri aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Foeniculi aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Menthae piperitae aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Myristicae aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	Solo per animali appena nati*
Rosmarini aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Thymi aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	

REGOLAMENTO (CE) N. 2561/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso,
forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2547/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE)

n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Per le azioni comunitarie di aiuto alimentare a destinazione della Corea del Nord è fissata una restituzione di 426 ECU/t per i prodotti del codice NC 1006 30 98.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 318 del 27. 11. 1998, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	27,00
1002 00 00 9000	70,00
1003 00 90 9000	56,00
1004 00 00 9400	54,00
1005 90 00 9000	46,00
1006 30 92 9100	142,00
1006 30 92 9900	142,00
1006 30 94 9100	142,00
1006 30 94 9900	142,00
1006 30 96 9100	142,00
1006 30 96 9900	142,00
1006 30 98 9100	142,00
1006 30 98 9900	142,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	46,00
1101 00 15 9100	37,25
1101 00 15 9130	37,25
1102 20 10 9200	75,45
1102 20 10 9400	64,67
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	67,29
1103 11 10 9200	20,00
1103 11 90 9200	20,00
1103 13 10 9100	97,00
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	89,90
1104 21 50 9100	89,72

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2562/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati ACP e che abroga il regolamento (CEE) n. 904/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CE) n. 1706/98 attua gli emendamenti apportati al regime di importazione dagli Stati ACP in occasione della revisione intermedia della quarta convenzione di Lomé; che l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1706/98 prevede, in particolare, la riduzione dei dazi doganali applicabili a talune prodotti del settore delle carni suine, limitatamente a determinati contingenti; che rispetto alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90, l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1706/98 dispone un aumento dei contingenti e una riduzione supplementare dei dazi doganali applicabili ai prodotti elencati nei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo; che è prevista inoltre la riduzione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti del settore delle carni suine elencati all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98 importati al di là dei limiti contingentali;

considerando che è opportuno adottare le modalità di applicazione del suddetto regolamento per i prodotti del settore delle carni suine in esame ai fini della gestione dei contingenti di cui trattasi; che le modalità di applicazione suddette sono complementari o derogatorie rispetto a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ⁽⁵⁾;

considerando che, per una gestione efficace dei contingenti, è opportuno richiedere il deposito di una cauzione all'atto della presentazione delle domande di titolo di

importazione, nonché definire determinate condizioni attinenti ai richiedenti; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume del contingente nel corso dell'anno, nonché precisare il periodo di validità dei titoli;

considerando che, tenendo conto dei quantitativi già messi a disposizione nel quadro del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 715/90, occorre mettere a disposizione i nuovi quantitativi per il 1998 nel quadro dei contingenti fissati dal regolamento (CE) n. 1706/98;

considerando che i gruppi ACP 1, ACP 2 e ACP 3 previsti dal presente regolamento si riferiscono ai prodotti elencati all'articolo 9, paragrafo 1, paragrafo 2 e rispettivamente paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1706/98;

considerando che è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 904/90 della Commissione, del 9 aprile 1990, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1369/98 ⁽⁷⁾;

considerando che è necessario stabilire modalità di applicazione per il rilascio di titoli di importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine che possono beneficiare della riduzione dei dazi doganali;

considerando che, per la corretta gestione dei contingenti del 1998, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° dicembre 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità, nel quadro dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1706/98, dei prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato I del presente regolamento sono soggetti alla presentazione di un titolo di importazione.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 93 del 10. 4. 1990, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 185 del 30. 6. 1998, pag. 14.

I titoli sono rilasciati secondo le condizioni definite dal presente regolamento e nei limiti dei contingenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1706/98.

I quantitativi annui provenienti dai paesi ACP di cui al presente regolamento recano i seguenti numeri d'ordine: il contingente per il gruppo ACP 2 reca il numero 09.4029 e il contingente per il gruppo ACP 3 reca il numero 09.4028.

Articolo 2

Il contingente annuo complessivo di 500 tonnellate di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e il contingente annuo di 500 tonnellate di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1706/98 sono scaglionati nel corso dell'anno come segue:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Tuttavia, per il 1998, il quantitativo disponibile per il gruppo ACP 2 ammonta a 500 tonnellate e il quantitativo disponibile per il gruppo ACP 3 ammonta a 250 tonnellate.

Articolo 3

1. I richiedenti dei titoli di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, terzo comma, sono persone fisiche o giuridiche che, alla data di presentazione della domanda possono dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che svolgono da almeno dodici mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine; tuttavia, sono esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

2. La domanda di titolo può riferirsi ad uno solo dei gruppi specificati nell'allegato I del presente regolamento, ma può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, nella casella 16, sono indicati tutti i codici NC, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 15 della domanda di titolo.

La domanda di titolo verte su almeno una tonnellata e al massimo sul 100 % del quantitativo disponibile per il gruppo per cui è presentata e per periodo, ai sensi dell'articolo 2.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese di origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

4. La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Producto ACP — Reglamentos (CE) n° 1706/98 y (CE) n° 2562/98

- AVS-produkt — förordning (EF) nr. 1706/98 og (EF) nr. 2562/98
- AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 1706/98 und (EG) Nr. 2562/98
- Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1706/98 και (ΕΚ) αριθ. 2562/98
- ACP product — Regulations (EC) No 1706/98 and (EC) No 2562/98
- Produit ACP — règlements (CE) n° 1706/98 et (CE) n° 2562/98
- Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 1706/98 e (CE) n. 2562/98
- ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 1706/98 en (EG) nr. 2562/98
- Produto ACP — Regulamentos (CE) n° 1706/98 e (CE) n° 2562/98
- AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 1706/98 ja (EY) N:o 2562/98
- AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 1706/98 och (EG) nr 2562/98.

5. Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) n° 2562/98
- Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 2562/98
- Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 2562/98
- Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2562/98
- Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 2562/98
- Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) n° 2562/98
- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2562/98
- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2562/98
- Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n° 2562/98
- Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 2562/98
- Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 2562/98.

Articolo 4

1. La domanda di titolo di cui all'articolo 3 può essere presentata esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi precisati all'articolo 2. Tuttavia, le domande di titolo relative al 1998 devono essere presentate dal 1° al 10 dicembre 1998.

2. Le domande sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che nel periodo in corso non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo nello Stato membro di presentazione, né in un altro Stato membro. Qualora un unico interessato presenti più domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, il codice del prodotto, i quantitativi richiesti per ciascun gruppo, nonché i paesi di origine.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono effettuate a mezzo telex o fax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. Fatta salva una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto.

5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione calcola l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo dello stesso anno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, terzo comma, è di 150 giorni dalla data dell'effettivo rilascio.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 sono corredate della costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg.

Articolo 7

Le importazioni effettuate nel quadro del regime di riduzione dei dazi doganali all'importazione previsto dal presente regolamento sono subordinate alla certificazione dell'origine dei prodotti da parte delle competenti autorità dei paesi esportatori, conformemente alle regole relative all'origine applicabili ai prodotti ai sensi del protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 904/90 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Riduzione del dazio doganale (%)
	ACP1	0103 91 10 0103 92 11 0103 92 19 1501 00 11 1501 00 19 1602 10 00 1602 20 90 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 ex 1602 90 10 1602 90 51 1902 20 30	16

Prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1706/98

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Riduzione del dazio doganale (%)	Quantitativo annuale in tonnellate
09.4029	ACP2	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 ex 0203 19 55 ⁽¹⁾ 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 ex 0203 29 55 ⁽¹⁾ 0203 29 59 0206 30 21 0206 30 31 0206 41 91 0206 49 91 0209 00 11 0209 00 19 0209 00 30 da 0210 11 11 a 0210 11 39 0210 12 11 0210 12 19 da 0210 19 10 a 0210 19 89 0210 90 39	50	500

⁽¹⁾ ad eccezione dei filetti «mignon» presentati da soli

Prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1706/98

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Riduzione del dazio doganale (%)	Quantitativo annuale in tonnellate
09.4028	ACP3	1601 00	65	500

*ALLEGATO II***Applicazione del regolamento (CE) n. 2562/98 — Importazioni ACP**

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE		DG VI/D/3 — Settore carni suine
Domanda di titoli d'importazione	Data	Periodo
Stato membro: Speditore: Responsabile cui rivolgersi: Telefono: Telefax:		
Destinatario: DG VI/D/3 — Telefax: (32 2) 296 62 79 o 296 12 27		
Numero del gruppo	Quantitativo richiesto	
ACP2		
ACP3		

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 2562/98 — Importazioni ACP

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE		DG VI/D/3 — Settore carni suine
Domanda di titoli d'importazione	Data	Periodo
Stato membro:		

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
ACP2				
		Totale		

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice Nc	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
ACP3				
		Totale		

REGOLAMENTO (CE) N. 2563/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****concernente una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di
riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato le modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione;

considerando che l'esame della situazione in materia di approvvigionamento dell'isola della Riunione evidenzia una carenza di disponibilità di riso; che, tenuto conto delle quantità di riso disponibili sul mercato della Comunità, è opportuno consentire all'isola della Riunione di approvvigionarsi sul mercato comunitario; che la situazione particolare, dell'isola della Riunione rende appropriata la limitazione delle quantità da inoltrare e, di conseguenza, la fissazione dell'importo della sovvenzione mediante gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 per l'isola della Riunione.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta sino al 24 giugno 1999. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date di presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2692/89 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2692/89 è di 30 ECU/t.

Articolo 4

I documenti relativi alla sovvenzione rilasciati nell'ambito della presente gara, ai fini della determinazione della durata di validità si considerano rilasciati il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto nel bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di cui al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

- la fissazione di una sovvenzione massima,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una sovvenzione massima, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della sovvenzione massima.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 dicembre 1998, alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 24 giugno 1999.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 261 del 7. 9. 1989, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Gara settimanale per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi verso l'isola della Riunione**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della sovvenzione (in ECU/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 2564/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori; che questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1998/1999;

considerando che, per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità; che la situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;

considerando che è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, si applicano nell'ambito della presente gara;

considerando che, per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori, è opportuno prevedere la limitazione della gara a certe zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione per il riso lavorato a grani tondi, medi e a grani lunghi A per le zone da I a VI, escluse l'Estonia, l'Un-

gheria, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovenia, Cipro e la Turchia, e per la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara è aperta sino al 24 giugno 1999. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁷⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

— la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri previsti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,

— o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 dicembre 1998 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 24 giugno 1999.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani tondi, medi e a grani lunghi A**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione (in ECU/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 2565/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi europei**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori; che questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1998/1999;

considerando che, per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità; che la situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;

considerando che è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, si applicano nell'ambito della presente gara;

considerando che, per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori, è opportuno prevedere la limitazione della gara a certi paesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione per il riso lavorato a grani tondi, medi e a grani lunghi A a destinazione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovenia e di Cipro.

2. La gara è aperta sino al 24 giugno 1999. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri previsti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 dicembre 1998 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 24 giugno 1999.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi europei di riso lavorato
a grani tondi, medi e a grani lunghi A**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della sovvenzione (in ECU/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 2566/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1998****recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori; che questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1998/1999;

considerando che, per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità; che la situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;

considerando che è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, si applicano nell'ambito della presente gara;

considerando che, per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori, è opportuno prevedere la limitazione dei mercati a talune destinazioni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁶⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 per le zone da I a VI esclusa la Turchia, e per la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il

Suriname, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara è aperta sino al 24 giugno 1999. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁷⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la gara scade il 10 dicembre 1998 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 24 giugno 1999.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani lunghi**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione (in ECU/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 2567/98 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 1998
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli orto-
frutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 1875/98 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per le nocciole con guscio, le noci comuni con guscio, i limoni e le uva da tavola;

considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare per i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata tra il 16 settembre e il 15 novembre 1998, per le nocciole con guscio, le noci comuni con guscio, i limoni e le uva

da tavola, un tasso delle restituzioni applicabile inferiore al tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 16 settembre e il 15 novembre 1998, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 243 del 2. 9. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti tra il 16 settembre e il 15 novembre 1998

Prodotto	Destinazione o gruppo di destinazione	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in ecu/t peso netto)
Pomodori	F	100 %	20,0
Mandorle senza guscio	F	100 %	50,0
Nocciole con guscio	F	100 %	55,1
Nocciole senza guscio	F	100 %	114,0
Noci comuni con guscio	F	100 %	42,5
Arance	XYC	100 %	35,0
Limoni	F	100 %	26,1
Uve da tavola	F	100 %	24,7
Mele	X	100 %	25,0
	Y	100 %	7,0
	ZD	100 %	54,0
Pesche e pesche noci	E	100 %	30,0

DIRETTIVA 98/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 1998
sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che, in base al trattato, la Comunità è chiamata a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei e ad assicurare il progresso economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa;
- (2) considerando che la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione e dei servizi della società dell'informazione può contribuire, a livello individuale, alla piena attuazione della libertà di espressione in quanto diritto fondamentale e, a livello collettivo, al raggiungimento degli obiettivi definiti nel trattato;
- (3) considerando che il trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente forniti dietro retribuzione; che questo diritto, applicato ai servizi di radiodiffusione e ai servizi della società dell'informazione, costituisce inoltre una traduzione specifica nel diritto comunitario del più generale principio della libertà di espressione sancito dall'articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che questo articolo riconosce esplicitamente il diritto dei cittadini di ricevere o di comunicare informazioni senza tener conto delle frontiere e che eventuali restrizioni di tale diritto si giustificano solo se determinate da altri interessi giuridicamente riconosciuti degni di tutela;
- (4) considerando che la Commissione ha condotto ampie consultazioni basate sul Libro verde intitolato «La protezione giuridica dei servizi criptati nel

mercato interno»; che il risultato di dette consultazioni ha confermato l'esigenza di uno strumento giuridico comunitario che tuteli tutti quei servizi la cui remunerazione è correlata ad un accesso condizionato;

- (5) considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 maggio 1997 sul Libro verde ⁽⁴⁾, ha invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva che includa tutti i servizi criptati nei quali la criptazione è impiegata per garantire il pagamento di un corrispettivo e ha convenuto che la direttiva dovrebbe estendersi anche ai servizi della società dell'informazione prestati a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi, nonché ai servizi di radiodiffusione;
- (6) considerando che le opportunità dischiuse dalle tecnologie digitali potrebbero ampliare le possibilità di scelta dei consumatori e contribuire al pluralismo culturale grazie alla creazione di una gamma ancora più ampia di servizi ai sensi degli articoli 59 e 60 del trattato; che la redditività di questi servizi dipende spesso dal ricorso a tecniche di accesso condizionato al fine di garantire la remunerazione del prestatore del servizio; che risulta pertanto necessario, per assicurare la redditività di tali servizi, la protezione giuridica dei prestatori di servizi contro i dispositivi illeciti che consentono l'accesso senza pagamento del servizio;
- (7) considerando che l'importanza di questa tematica è stata riconosciuta dalla Commissione nella sua comunicazione «Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico»;
- (8) considerando che, secondo l'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi; che secondo l'articolo 128, paragrafo 4, del trattato la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato; che, in conformità dell'articolo 130, paragrafo 3, del

⁽¹⁾ GU C 314 del 16. 10. 1997, pag. 7 e

GU C 203 del 30. 6. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 129 del 27. 4. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18. 5. 1998, pag. 59), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU C 262 del 19. 8. 1998, pag. 34), e decisione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 1998 (GU C 328 del 26. 10. 1998). Decisione del Consiglio del 9 novembre 1998.

⁽⁴⁾ GU C 167 del 2. 6. 1997, pag. 31.

trattato, la Comunità contribuisce alla realizzazione delle condizioni necessarie alla competitività della sua industria attraverso politiche ed azioni da essa attuate;

- (9) considerando che la presente direttiva fa salve eventuali disposizioni future a livello comunitario o nazionale intese a garantire che determinati servizi di radiodiffusione riconosciuti di pubblico interesse non si basino su un accesso condizionato;
- (10) considerando che la presente direttiva lascia imprejudicati gli aspetti culturali di successive azioni comunitarie nel settore dei nuovi servizi;
- (11) considerando che le disparità esistenti fra le disposizioni nazionali in materia di tutela dei servizi ad accesso condizionato o dei servizi di accesso condizionato potrebbero ostacolare la libera circolazione di beni e servizi;
- (12) considerando che l'applicazione del trattato non è sufficiente ad eliminare questi ostacoli nel mercato interno; che essi andrebbero pertanto eliminati garantendo un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri; che questo implica il ravvicinamento delle disposizioni nazionali relative alle attività commerciali che hanno per oggetto dispositivi illeciti;
- (13) considerando che appare necessario far sì che gli Stati membri forniscano un'adeguata tutela giuridica contro l'immissione sul mercato, ai fini di un profitto economico diretto o indiretto, di un dispositivo illecito che renda possibile o facile eludere, senza esservi autorizzato, qualsiasi misura tecnologica a protezione della remunerazione di un servizio fornito in modo lecito;
- (14) considerando che tra le attività commerciali relative a dispositivi illeciti si annoverano le comunicazioni commerciali che abbracciano tutte le forme di pubblicità, commercializzazione diretta, sponsorizzazioni, promozione delle vendite e pubbliche relazioni a promozione dei prodotti e servizi in questione;
- (15) considerando che queste attività commerciali sono dannose per i consumatori che sono indotti in errore circa l'origine del dispositivo illecito; che è necessario un alto livello di protezione del consumatore per combattere questo tipo di frode a suo danno; che l'articolo 129 A, paragrafo 1, del trattato

prevede che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell'articolo 100 A;

- (16) considerando che il contesto giuridico per la creazione di uno spazio audiovisivo unico istituito dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽¹⁾, dovrebbe pertanto essere integrato estendendolo anche alle tecniche di accesso condizionato secondo quanto stabilito dalla presente direttiva, anche al fine di garantire parità di trattamento ai fornitori di trasmissioni transfrontaliere, indipendentemente dal luogo di stabilimento;
- (17) considerando che, in base alla risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1995 sull'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario e sulle sanzioni applicabili alle violazioni di tale diritto nel campo del mercato interno⁽²⁾, gli Stati membri devono adottare misure che conducano ad un'applicazione del diritto comunitario altrettanto efficace e rigorosa di quella della legislazione nazionale;
- (18) considerando che, in virtù dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione e l'efficacia della legislazione comunitaria, in particolare prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate e mezzi di tutela adeguati;
- (19) considerando che il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, conformemente al principio di proporzionalità sancito all'articolo 3 B, terzo comma, del trattato;
- (20) considerando che la distribuzione di dispositivi illeciti comprende il trasferimento con qualsiasi mezzo e l'immissione sul mercato di tali dispositivi per farli circolare all'interno della Comunità o fuori di essa;
- (21) considerando che la presente direttiva fa salva l'applicazione delle disposizioni nazionali che vietano il possesso a fini privati di dispositivi illeciti, l'applicazione delle regole comunitarie sulla concorrenza e l'applicazione delle norme comunitarie in materia di diritti di proprietà intellettuale;
- (22) considerando che il diritto interno in materia di sanzioni e mezzi di tutela previsti per contrastare le attività commerciali illecite può richiedere che tali attività siano svolte con la consapevolezza, o in presenza di fondati motivi per cui essere consapevoli, che i dispositivi in questione sono illeciti;

⁽¹⁾ GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60).

⁽²⁾ GU C 188 del 22. 7. 1995, pag. 1.

- (23) considerando che le sanzioni e i mezzi di tutela previsti dalla presente direttiva lasciano impregiudicate le altre sanzioni o gli altri mezzi di tutela eventualmente previsti dal diritto interno, quali le misure preventive in generale o il sequestro dei dispositivi illeciti; che gli Stati membri non sono tenuti a prevedere sanzioni penali per le attività illecite di cui alla presente direttiva; che le disposizioni degli Stati membri in materia di azioni per risarcimento danni devono essere conformi ai rispettivi sistemi legislativi e giudiziari nazionali;
- (24) considerando che la presente direttiva fa salva l'applicazione delle disposizioni nazionali che non rientrano nel settore coordinato dalla presente direttiva, come quelle concernenti la tutela dei minori comprese quelle adottate in conformità della direttiva 89/552/CEE, ovvero disposizioni nazionali inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblici,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione

L'oggetto della presente direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri riguardanti misure contro i dispositivi illeciti che forniscono l'accesso non autorizzato a servizi protetti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) *servizio protetto*, uno dei servizi seguenti laddove sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
- trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE;
 - trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico;
 - servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione⁽¹⁾;
- o la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerato servizio in quanto tale;

⁽¹⁾ GU L 204 del 21. 7. 1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5. 8. 1998, pag. 18).

- b) *accesso condizionato*, misure e/o sistemi tecnici in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale;
- c) *dispositivo per l'accesso condizionato*, apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;
- d) *servizio connesso*, l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonché la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;
- e) *dispositivo illecito*, apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del prestatore del servizio;
- f) *settore coordinato dalla presente direttiva*, quello disciplinato da qualunque disposizione concernente le attività illecite di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Principi relativi al mercato interno

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a vietare sul loro territorio le attività di cui all'articolo 4 ed a prevedere le sanzioni e i mezzi di tutela di cui all'articolo 5.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri non possono:
 - a) limitare la prestazione di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro; oppure
 - b) limitare la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato,per motivi rientranti nel settore coordinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Attività illecite

Gli Stati membri vietano sul loro territorio le seguenti attività:

- a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;
- b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;
- c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti.

*Articolo 5***Sanzioni e mezzi di tutela**

1. Le sanzioni sono efficaci, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell'attività illecita.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per provvedere a che i prestatori di servizi protetti i cui interessi vengano pregiudicati da un'attività illecita, quale specificata all'articolo 4, svolta sul loro territorio abbiano accesso a mezzi di tutela adeguati, compresa la possibilità di promuovere un'azione per il risarcimento del danno e ottenere un'ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali.

*Articolo 6***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 maggio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore coordinato dalla presente direttiva.

*Articolo 7***Relazioni**

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva corredata di eventuali proposte in particolare per quanto riguarda le definizioni dell'articolo 2, per il suo adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici e alle consultazioni tenute dalla Commissione.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

E. HOSTASCH

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1998

relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano

(98/683/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea⁽¹⁾,

- (1) considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽²⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;
- (2) considerando che, a partire dalla medesima data, il regime monetario e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro sarà di competenza della Comunità;
- (3) considerando che spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario e di cambio;
- (4) considerando che la Francia ha concluso una serie di accordi con l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), con la CEMAC (Communauté économique et monétaire de

l'Afrique Centrale) e con le Comore, al fine di garantire la convertibilità a parità fissa del franco CFA o del franco comoriano in franchi francesi⁽³⁾;

- (5) considerando che il franco francese sarà sostituito dall'euro a partire dal 1° gennaio 1999;
- (6) considerando che la convertibilità del franco CFA e del franco comoriano è garantita da un impegno di bilancio delle autorità francesi; che le autorità francesi hanno assicurato che gli accordi con l'UEMOA, con la CEMAC e con le Comore non hanno conseguenze finanziarie significative per la Francia;
- (7) considerando che è improbabile che tali accordi producano effetti significativi sulla politica monetaria e di cambio dell'area dell'euro; che, nella loro forma e nelle loro condizioni di applicazione

⁽³⁾ Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972 entre les États membres de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et la République française, modificata; Convention de compte d'opérations du 13 mars 1973 entre le ministre de l'économie et des finances de la République française et le président du conseil de l'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale, modificata; Accord de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les républiques membres de l'union monétaire ouest-africaine, modificato; Convention de compte d'opérations du 4 décembre 1973 entre le ministre de l'économie et des finances de la République française et le président du conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, modificata; Accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979 entre la République française et la République fédérale islamique des Comores, modificato; Convention de compte d'opérations du 23 novembre 1979 entre le ministre de l'économie et des finances de la République française et le ministre des finances, de l'économie et du plan de la République fédérale des Comores, modificata.

⁽¹⁾ Parere reso il 23 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

attuali, è improbabile che tali accordi costituiscano un ostacolo al corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria; che in tali accordi non vi è alcunché che implichi l'obbligo per la Banca centrale europea o per le banche centrali nazionali di sostenere la convertibilità del franco CFA o del franco comoriano; che modifiche agli accordi esistenti non faranno sorgere obblighi a carico della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali;

- (8) considerando che la Francia e gli Stati africani firmatari desiderano mantenere gli attuali accordi dopo la sostituzione del franco francese con l'euro; che è opportuno che la Francia possa mantenere tali accordi dopo la situazione del franco francese con l'euro e che la responsabilità esclusiva dell'applicazione degli accordi competa alla Francia e agli Stati africani firmatari;
- (9) considerando che la Comunità deve essere informata periodicamente sull'applicazione e sulle modifiche previste di tali accordi;
- (10) considerando che la modifica o l'applicazione di accordi esistenti lasceranno impregiudicato l'obiettivo primario della politica di cambio della Comunità intesa a mantenere la stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 3 A, paragrafo 2, del trattato;
- (11) considerando che gli organismi comunitari competenti devono pronunciarsi prima che siano apportate modifiche alla natura o alla portata degli attuali accordi; che rientrano in questa categoria le modifiche riguardanti l'ambito dei paesi partecipanti agli accordi o il principio della libera convertibilità a parità fissa tra l'euro, da una parte, e il franco CFA e il franco comoriano, dall'altra, essendo la convertibilità garantita da un impegno di bilancio del Tesoro francese;
- (12) considerando che la decisione non costituisce un precedente per gli accordi che potranno essere decisi in futuro riguardo al negoziato e alla conclusione di accordi analoghi in materia di regime monetario o di cambio da parte della Comunità con altri Stati o organizzazioni internazionali;
- (13) considerando che, fatta salva la competenza della Comunità e gli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono negoziare nell'ambito di organismi internazionali e concludere accordi internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una volta sostituito il franco francese con l'euro, la Francia può mantenere i suoi attuali accordi in materia di cambio con l'UEMOA (Union économique et monétaire

ouest-africaine), con la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale) e con le Comore.

Articolo 2

La responsabilità esclusiva dell'applicazione degli accordi compete alla Francia e agli Stati africani firmatari.

Articolo 3

Le autorità francesi competenti informano periodicamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario circa l'applicazione degli accordi. Le autorità francesi informano il Comitato economico e finanziario prima che siano apportate modifiche alla parità fra l'euro e il franco CFA o il franco comoriano.

Articolo 4

La Francia può negoziare e concludere qualunque modifica degli attuali accordi, purché non alteri la loro natura o la loro portata. La Francia informa preventivamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario di tali modifiche.

Articolo 5

La Francia sottopone all'attenzione della Commissione, della Banca centrale europea e del Comitato economico e finanziario qualunque progetto di modifica che incida sulla natura o sulla portata di questi accordi. Tali progetti di modifica necessitano dell'approvazione del Consiglio sulla base di una raccomandazione della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 7

Destinataria della presente decisione è la Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. EDLINGER

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1998

che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93

[notificata con il numero C(1998) 3529]

(98/684/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

**A. RICHIESTE PRESENTATE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 88/97**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97, numerose imprese di assemblaggio di biciclette hanno presentato richieste di esenzione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento, dall'estensione, applicata in forza del regolamento (CE) n. 71/97 (di seguito «il dazio antidumping esteso») alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, del dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93. La Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco dei richiedenti ⁽⁵⁾ per i quali è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il pagamento del dazio antidumping esteso relativamente alle importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica.
- (2) La Commissione ha richiesto e ottenuto dalle parti di cui all'allegato della presente decisione le informazioni necessarie; ha inoltre considerato ammissibili le loro richieste conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97. Le informazioni fornite sono state vagliate, procedendo in taluni casi a una verifica presso le sedi delle società interessate.
- (3) Secondo quanto infine accertato dalla Commissione, le operazioni di assemblaggio effettuate dai summenzionati richiedenti non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU C 45 del 13. 2. 1997, pag. 3,
GU C 112 del 10. 4. 1997, pag. 9,
GU C 378 del 13. 12. 1997, pag. 2 e
GU C 217 del 11. 7. 1998, pag. 9.

del regolamento (CE) n. 384/96. È risultato che, per quanto riguarda tutte le operazioni di assemblaggio effettuate dai richiedenti, il valore delle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese impiegate risultava inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate. Inoltre, per alcuni di essi il valore aggiunto alle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di fabbricazione delle biciclette finite.

- (4) Per i summenzionati motivi e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, le parti di cui all'allegato della presente decisione devono essere esentate dall'applicazione del dazio antidumping esteso. Si è provveduto ad informarne le parti interessate e a dar loro la possibilità di presentare osservazioni in merito.
- (5) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, le parti di cui all'allegato della presente decisione devono essere esentate dall'applicazione del dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle loro richieste e la loro obbligazione doganale relativa al dazio antidumping esteso è pertanto considerata nulla a partire dalla stessa data.

B. AVVISO ALLE PARTI INTERESSATE

- (6) In seguito all'adozione della presente decisione, un elenco aggiornato delle parti esentate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 e delle parti le cui richieste, presentate in conformità

dell'articolo 3 dello stesso regolamento, sono attualmente soggette ad esame, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti di cui all'allegato della presente decisione sono esentate, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, dall'estensione del dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Le esenzioni si applicano per ciascuna delle parti a decorrere dalla data riportata nella colonna «Data di effetto».

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti di cui all'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

*ALLEGATO***PARTI ESENTATE**

Nome	Località	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codici aggiuntivi Taric
FIB srl	I-60032 Castelpiano	Italia	Articolo 5	18. 7. 1997	8327
Rabeneick GmbH	D-26135 Oldenburg	Germania	Articolo 5	6. 1. 1998	8489
Planet'Fun SA	F-17180 Périgny	Francia	Articolo 5	12. 2. 1998	8767
Cyclopodilatiki SA	GR-54627 Salonicco	Grecia	Articolo 5	9. 2. 1998	8768
Cicli Regina di Romagna snc	I-47023 Cesena (FO)	Italia	Articolo 5	27. 2. 1998	8005
Pending Systems GmbH	D-95679 Waldershof	Germania	Articolo 5	16. 3. 1998	8490
Thompson SA	B-7860 Lessines	Belgio	Articolo 5	22. 4. 1998	8491
Lew Ways Ltd	UK-WS11 3NB Cannock	Regno Unito	Articolo 5	2. 6. 1998	8492
Aurora srl	I-Vittorio Veneto (TV)	Italia	Articolo 5	5. 6. 1998	8033
Olmo Giuseppe SpA	I-17015 Celle Ligure (SV)	Italia	Articolo 5	6. 7. 1998	8981